

è l'opera di tutti i suoi fattori, che propongono e deliberano, è l'opera posteriore alla relazione, ed è di tutta l'Assemblea, e d'un'altra Assemblea, che può modificando rinviare alla prima perchè il duplice consenso si raggiunga. La legge ha l'art. 11 che chiama reddito imponibile, e quindi lo tassa, *tutto quello che rimane al proprietario della terra detratte le spese e le perdite eventuali.*

E circa il capitale d'esercizio e l'opera dell'uomo, bisogna ricercare maggiormente se ad essi corrispondano e sempre, in tutto o in parte, le detrazioni che con tanta minuzia la legge indica.

Nè è semplice il computo delle spese di produzione di cui la legge fa menzione.

E forse il diffalcare tali spese riconduce, in una prima ipotesi, a considerare che sia il proprietario stesso che faccia tali spese; e quindi che egli sia il coltivatore, egli a cui carico si pone l'imposta fondiaria.

Ma non mi fermo oltre su ciò. Che invece la legge definisca il reddito imponibile, cioè il proprio oggetto, ciò che rimane detratte le spese e le perdite eventuali, mi pare abbia un maggior peso.

13. — Insorsero a questo punto uomini del sapere e uomini dell'azione, teorici e agricoltori. Il prof. De Viti De Marco di cui ho già parlato ribadì: « è una fantasia che il proprietario terriero non paghi l'imposta sui profitti agricoli ». Il senatore Frascara sostenne che il proprietario che affitta il suo fondo si accontenta di una parte minore del reddito completo di esso, sia per non potere o volere occuparsene, sia per avere un reddito minore ma più certo per un determinato numero d'anni. Ond'è che sorge un intermediario economico, l'affittuario, che lucra una parte del